



COMUNE DI MOMPANTERO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22

OGGETTO : PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER LA TARI CON METODO MTR/ARERA PER L'ANNO 2020.

L'anno duemilaventi, addì ventotto, del mese di dicembre, alle ore diciotto e minuti trenta, in adempimento alle disposizioni normative nazionali collegate alla emergenza sanitaria, il Consiglio Comunale di Mompantero si è riunito in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di prima convocazione, con modalità telematica in videoconferenza con utilizzo della piattaforma per conferenze denominata GoToMeeting.

Risultano presenti e regolarmente collegati in videoconferenza da postazioni in remoto i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. FAVRO PIERA - Sindaco	Sì
2. LESCHIERA SIMONE - Consigliere	Sì
3. BRAIDA BRUNO PIERA - Consigliere	Sì
4. GASTALDO DAVIDE - Consigliere	Sì
5. MUSCATELLO GIANLUCA - Consigliere	Sì
6. CHIOLERO LINO - Consigliere	Sì
7. PICATTO MARCO GIUSEPPE - Consigliere	Giust.
8. PESANDO MARIA LAURA - Consigliere	Sì
9. FRIJIO ADRIANA - Consigliere	Sì
10. TROTТА NICOLA - Consigliere	Giust.
11. BERNARD VALERIO - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Assenti consiglieri Picatto Marco, Bernard Valerio, Trotta Nicola.

Il Presidente, rilevata la presenza del numero legale di Consiglieri, collegati in videoconferenza, dichiara validamente costituita l'adunanza.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig.ra **Dr.ssa Marcella Di Mauro** collegata in remoto.

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n°147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n° 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'art. 107 del decreto legge n° 18 del 17/03/2020, convertito con modificazioni in legge n° 27 del 24 aprile 2020, al comma 5 prevede che i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020;
- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Evidenziato che:

- in data 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza in Italia relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Richiamato il D.L. emesso a cura del consiglio dei Ministri del 07.10.2020 con cui lo stato di emergenza viene prorogato al 31.01.2021;

Considerato che la grave emergenza collegata alla diffusione del Coronavirus ha imposto al Governo l'adozione di alcuni importanti provvedimenti legislativi volti a contenere gli effetti negativi conseguenti alla diffusione del virus, e che tra tali provvedimenti si annovera il D.L. 17 marzo 2020 n. 18;

Richiamato l'art. 107 del D.L. di cui al paragrafo precedente, convertito in L. 27 del 24.04.2020, il quale al comma 5 recita testualmente:

«I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»

Rammentato che il C.A.DO.S. (Consorzio Ambiente Dora Sangone), è stato costituito ai sensi della Legge Regionale N. 24/2002, per conto dei 54 Comuni consorziati tra cui il Comune di Mompantero, al fine di assicurare l'organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, nonché la rimozione dei rifiuti, esercitando, inoltre, i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, ossia le Aziende di Servizio (ACSEL S.p.A. e CIDIU Servizi S.p.A.);

Considerato pertanto che il C.A.DO.S. svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Richiamata la delibera C.C. n. 3 del 02.05.2020, con la quale questa amministrazione ha confermato, in virtù delle disposizioni di legge sopra citate, l'assetto delle tariffe TARI 2019 con l'intenzione di procedere entro il 30 giugno 2020 all'adozione del nuovo Piano Finanziario redatto secondo le direttive introdotte dall'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente (ARERA) con la deliberazione n. 443 del 31 ottobre 2019, ed in conformità con le disposizioni previste dalla circolare 158/2020;

Atteso che in conseguenza all'emergenza epidemiologica il Governo centrale ha definito come termine ultimo per l'approvazione del Bilancio di previsione anno 2020/2022, il 31.10.2020;

Verificato che in base a quanto stabilito dall' art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Richiamata la delibera n. 14 del 25.09.2020 con cui il C.A.DO.S. (Consorzio Ambiente Dora Sangone) ha approvato i PEF MTR, secondo il metodo ARERA, annualità 2020;

Considerata la tempistica di trasmissione del PEF MTR da parte del C.A.DO.S. per la quale si è reso improcedibile procedere a nuove tariffe tari secondo le modalità ARERA per l'annualità 2020;

Tenuto conto che questo Ente alla data del 31.10.2020, termine ultimo per l'approvazione delle tariffe relative alla tari per l'annualità 2020, aveva provveduto ad attività gestionali relative alla bollettazione Tari dell'anno in corso calcolate sulla base della conferma delle tariffe 2019, inoltre era stato ampiamente avviata l'attività di cui al precedente paragrafo, per cui non è stato possibile procedere all'approvazione di nuove tariffe annualità 2020, al fine non generare ulteriore disagio per gli utenti, implicitamente aderendo alle disposizioni ex art 17 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in L. 27 del 24.04.2020;

Rilevato che in ottemperanza all'art. 8 della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif, l'Ente Territorialmente competente trasmette all'Autorità, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, la predisposizione del PEF e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione.

Richiamata la comunicazione a cura del C.A.DO.S. acclarata al prot. n.3707 del 04.11.2020, con cui si richiede la trasmissione della delibera di presa d'atto del PEF MTR ARERA annualità 2020, e ritenuto procedere in merito, al fine di consentire in tempo utile l'inserimento sul portale dedicato da parte del C.A.DO.S.;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 c.1 T.U. 267/00 da parte del responsabile dell'Area amministrativa – contabile;

Relaziona il Segretario Comunale d.ssa Marcella DI MAURO

A seguito di votazione resa per alzata di mano che ha determinato il seguente risultato:

Presenti n. 8
Votanti n. 8
Astenuti n. 0
Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n.0

DELIBERA

1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di prendere atto del Piano Finanziario dei costi del servizio integrato di gestione rifiuti per l'anno 2020, approvato con delibera consortile C.A.DO.S n. 14 del 25.09.2020, in ottemperanza delle disposizioni ARERA citate in premessa e, allegato A) alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale.
3. Di prendere atto di quanto emerso nel question time in Commissione Finanze nel quale, a proposito dell'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, è stata chiarita la possibilità per i Comuni di utilizzare il fondo istituito con l'art. 106 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77 allo scopo di mantenere in equilibrio il PEF 2020 riducendo così il relativo onere a carico degli utenti TARI nelle annualità successive come previsto dall'art. 107 del Decreto Legge 18 del 2020.
4. Di dare dunque atto che tali eventuali costi saranno posti a carico del Bilancio Comunale con utilizzo fondi di cui al DL 34/2020.

5. Di trasmettere la presente deliberazione al consorzio C.A.DO.S al fine della trasmissione degli atti mediante l'apposita piattaforma online ad ARERA.

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a seguito di una seconda unanime votazione, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, espressa in forma palese per alzata di mano che riporta il seguente esito:

Presenti n. 8

Votanti n. 8

Astenuti n. 0

Voti favorevoli n. 8

Voti contrari n.0

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
FAVRO PIERA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Dr.ssa Marcella Di Mauro
